

Comune di S.Felice del Benaco

*Asilo
asib*

=====
Statuto organico dell'Opera Pia "Asilo Infantile Anna Maria Borghese" di Portese
=====

Capo I°

Origine e scopo dell'asilo e mezzi dei quali esso dispone

Articolo I°

L'Asilo infantile "Anna Maria Borghese" fu fondato dal M.Rev.Don Giovanni Battista Fratton fu Lorenzo.

Parroco di Portese, con l'aiuto di Sua Ecc. la Principessa Anna-Maria Borghese de Ferrari; e cominciò a funzionare privatamente fin dal 1900.

Il Rev. Don Giovanni Battista Fratton con atto di donazione del Not.Frera di Salò, in data 23 Giugno 1921, cedeva per l'asilo il fabbricato e gli annessi cortili, posti in via Chiesa al civico numero 107, e in catasto segnati col mappale n.71, e dava al Comune di Portese, l'incarico di erigere subito l'Asilo in Ente Morale e di metterlo in possesso degli immobili suddetti.

Alla sua morte poi, avvenuta pochi giorni dopo (29 giugno 1921) lasciò pure all'Asilo con testamento segreto steso in data 14 Aprile 1921, un capitale di dotazione di £.24.000 (ventiquattromila)

Il Comune di Portese assolvette tosto il suo mandato di esecutore testamentario, e l'Asilo è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto in data 5 Marzo 1923, ed ha attualmente un patrimonio valutato in circa 55.000 (cinquantacinquemila).

ARTICOLO 2°

Per disposizione del donante e testatore D.Fratton annessa all'Asilo vi è la scuola di lavoro femminile e l'abitazione del Corpo Insegnante "che dovrà essere costituito sempre da Suore" e il Parroco di Portese protempore" ha il diritto di usare dei cortili come ricreatorio, uno per i ragazzi e l'altro per le fanciulle, nelle feste e vacanze scolastiche.

ARTICOLO 3°

L'Asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del paese di Portese, dell'età di tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4°

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono abbligati, secondo le vigenti leggi o per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare

ARTICOLO 5°

Non sono accolti i bambini, non vaccinati, a meno che abbiano sofferto il vaiolo, e quelli affetti da malattie contagiose e ripugnanti

ARTICOLO 6°

Ai bambini dell'Asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell'Istituto lo consentano

ARTICOLO 7°

Salva la preferenza dovuta agli Orfani di guerra, agli Orfani ed ai congiunti dei Caduti per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale e per servizio militare non isolato all'estero, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale e per servizio militare non isolato all'estero, ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza che impedisce dalle loro occupazioni, o da altre cause

Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

ARTICOLO 8°

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, col prodotto delle azioni sottoscritte, e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio

ARTICOLO 9°

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento per bambini, ai quali è perciò fornita una sopraveste uniforme, a meno che i mezzi dell'Istituto non lo consentano.

=====0=====

CAPO II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10°

L'Asilo è retto da una Commissione Amministratrice composta da cinque membri, compreso il Presidente che è nominato dal Prefetto tra i componenti medesimi. Dei componenti, uno è di diritto nella persona del Parroco protempore di Portese, uno è nominato dal Podestà, uno dal Segretario del Fascio locale, e due dall'Assemblea generale dei Soci.

Tanto il Presidente come i componenti elettivi durano in carica per quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

ARTICOLO 11

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed in mancanza, il più anziano di età

ARTICOLO 12

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

=====0=====

CAPO III

DEI SOCI

ARTICOLO 13

Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di £.25,000 per un periodo di tre anni

Sono soci perpetui coloro i quali versano in una sola volta, una somma non inferiore a £.1.000 (mille)

ARTICOLO 14

Perdono la qualità di Soci coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, e coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'art.8 della vigente legge comunale e provinciale, e degli linee C) e D) dell'Art.II della legge 17 luglio 1890 numero 6872.

ARTICOLO 15

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate dal regolamento.

=====0=====

CAPO IV

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 16

Le assemblee generali sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di maggio o in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo, a norma dell'art.I del Regio Decreto Legge 20 Febbraio 1927, numero 257, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia ad iniziative del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci, sia per invito dell'Autorità governativa

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio Amministrativo, con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

ARTICOLO 17

Alle assemblee posso intervenire tutti i Soci, eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

ARTICOLO 18

Ogni Socio ha diritto a un solo voto. Un socio può delegare, con atto scritto il voto ad un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. I Soci che non sono in regola con i pagamenti, non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazioni di voto.

ARTICOLO 19

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di Soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario

ARTICOLO 21

L'Assemblea generale delibera i conti consuntivi, le modificazioni statutarie, nomina per quanto di sua competenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei Soci.

ARTICOLO 22

Qualora il numero dei Soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal Podestà

=====0=====

CAPO V

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre o, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo a termini degli articoli 6 del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, numero 2841, ed I del Regio Decreto Legge 20 Febbraio 1927 n.257; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza sia per invito del Presidente sia per domanda scritta o motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso, sia per disposizione delle Autorità governative.

ARTICOLO 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono od a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato che avendo interesse giusto all'art.15 della Legge 17 luglio 1890 n.7972 non può prendere parte alla deliberazione.

ARTICOLO 25

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno dell'intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare le viene fatta menzione.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione dei Soci alla Amministrazione dell'Opera Pia o al suo regolare funzionamento delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale promuove quando occorre la *modificazione* dello Statuto nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati delibera le convenzioni da fare coi medesimi.

Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea generale ai termini dell'Art.21 capo VI°

=====O=====

CAPO VI

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirlo al Consiglio di Amministrazione in adunanze da convocarsi entro breve termine.

=====O=====

CAPO VII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il servizio di esazione e di Cassa è fatto di regola dall'Esattore Comunale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un ⁽¹⁾ Esattore (1 Tesoriere proprio) non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

ARTICOLO 29

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione che soprintende al Servizio cui si riferisce il Mandato. (od in difetto del Membro anziano) e del Segretario.

=====O=====

CAPOCVIII

DISPOSIZIONI SPECIALI ED AVVERTENZE

ARTICOLO 30

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico sanitaria od a quella sul avandamento disciplinare avvalendosi dell'opera di medici e di spettrici. Il numero la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e degli altri sono stabiliti nel regolamento interno. Alla vigilanza sull'andamento didattico provvedano i R.R. Ispettori Scolastici e i direttori didattici governativi.

ARTICOLO 31

E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l'asilo per assicurarsi che procede regolarmente.

ARTICOLO 32

I modi di nomina la pianta organica i diritti i doveri le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante e il metodo di insegnamento sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi

ARTICOLO 33

Sono pure materie di disposizione regolamentare: i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini i certificati da allegare alle medesime, e le competenze per provvedere in proposito.

La disciplina interna

La data di apertura di chiusura dell'Asilo.

Gli orari

Le norme per la somministrazione della Refezione e delle sopravesti;

L'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

=====O=====

CAPO IX

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 34

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia

di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia.

IL PRESIDENTE
F.T Don Lucillo Bonetti

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
Fto. TONOLI DOMENICO
Fto. ROSINA BATTISTA

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto, d'ordine di S.M. il Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia, con le
modifiche disposte dal R.Decreto di approvazione in data 21 aprile 1939 N. XVII

IL MINISTRO
Fto. Mussolini

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DELLA DIV.TERZA